

delle vendite per adeguare la crescita della rete al reale andamento del mercato, e demanda alle Regioni il compito di disciplinare modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica; finora la legge però non è stata applicata;

è comprovato che la crisi del settore, almeno per quello che attiene i quotidiani, non può più essere attribuita alla rete di vendita non liberalizzata (come strumentalmente dichiarato dal Presidente della FIEG), poiché il periodo di sperimentazione di allargamento di oltre 4000 punti vendita (12 per cento in più della rete preesistente) ad altri esercizi commerciali, in 18 mesi ha portato un risultato irrisorio di appena l'1,7 per cento in più del fatturato globale;

nel 1991, con poco più di 25.000 punti vendita, si vendevano quasi 7 milioni di quotidiani, mentre nel 2002 con oltre 40.000 si è scesi a poco più di 6 milioni di copie;

il disegno di legge n. 4163, individuando un numero imprecisato di esercizi (oltre i 120.000 che avevano dichiarato di essere disponibili ad avviare la vendita del prodotto stampa) ai quali garantire la relativa autorizzazione amministrativa, interviene a modificare un Decreto legislativo che rimanda alle regioni l'autonomia legislativa sulla materia (per altro confermata con la modifica dell'articolo 117 della Costituzione), e che prevede che i comuni, prima di rilasciare nuove autorizzazioni per i punti esclusivi e non esclusivi, provvedano ad una vera programmazione tesa a sviluppare la rete di vendita senza ripercussioni per quella esistente;

se sarà approvato l'articolo 4 del citato disegno di legge la funzione dei « punti vendita non esclusivi » non sarà più complementare, ma diventerà alternativa e anche sostitutiva della rete di « punti vendita esclusiva », costringendo alla chiusura questi ultimi e varie aziende della piccola e media editoria che non saranno in grado di essere presenti in altre migliaia di nuovi punti vendita, con grave pericolo per il pluralismo dell'informazione;

ad avviso dell'interrogante l'articolo 4 del citato disegno di legge dovrebbe essere stralciato per tutelare in questo modo la sopravvivenza di oltre 100.000 giornalisti;

quali siano i motivi che hanno finora impedito l'attuazione dell'Osservatorio di monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 170 del 2001;

se non consideri necessario agire con interventi strutturali per risanare il settore dell'editoria, come ad esempio la defiscalizzazione sugli investimenti pubblicitari a favore di quotidiani e periodici, l'azzerramento dell'I.V.A. sui prodotti a mezzo stampa o lo stanziamento di somme per il credito agevolato, previsti già dalla legge n. 62 del 2001. (4-07590)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:

LICASTRO SCARDINO e RANIELI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il personale navigante dipendente delle Aziende di Navigazione Aerea è obbligatoriamente iscritto al Fondo Volo, fondo speciale gestito dall'INPS e sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (legge 13 Luglio 1965, n. 859);

interventi legislativi, succedutisi dal 1988 a oggi, hanno realizzato un progressivo contenimento della spesa previdenziale, limitandola e incidendo in maniera significativa sulla previdenza del Fondo Volo;

la legge 335 del 1995, fissando i criteri generali della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha, tra le altre cose, definito i principi di armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'A.G.O., resi poi ope-

ranti, in particolare per quanto riguarda il Fondo volo, con il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164;

il successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 662/1996, in materia di armonizzazione delle basi imponibili ai fini fiscali e contributivi, ha fissato il principio generale secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i redditi da lavoro dipendente sono equiparati ai fini fiscali e contributivi/previdenziali;

la non coordinata sovrapposizione dei precedenti interventi ha introdotto, assieme ai criteri generali della riforma prevista dal decreto legislativo 164 del 1997, pesanti elementi di criticità, ascrivibili al forte decremento retributivo riferito all'imponibile pensionabile, realizzato mediante il parziale assoggettamento a contribuzione di significative voci retributive del personale navigante (in particolare, indennità di volo e voci a questa collegate ora imponibili, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 314/1997, solo per il 50 per cento del loro ammontare);

tale situazione ha determinato la comparsa di profondi elementi distorsivi nel calcolo dei trattamenti previdenziali, che hanno finito per penalizzare pesantemente la valutazione dell'intera vita contributiva del lavoratore, in particolare per coloro che avevano più di 18 anni interi di contribuzione al 31 dicembre 1995 ai quali si applica, come è noto, il cosiddetto sistema retributivo (costringerà tutti coloro che al 30 novembre 2004 avevano maturato il diritto alla pensione di anzianità, ad anticipare a quella data il pensionamento pena, in caso di prosecuzione fino al sessantesimo anno di età, della perdita di circa il 30 per cento della pensione maturata al 30 novembre 2004);

la consapevolezza di tali effetti, dovuti alla sovrapposizione non ordinata di norme, spinse, già nell'aprile del 1999, l'Alitalia e tutte le organizzazioni sindacali

del personale navigante a definire congiuntamente linee essenziali di intervento sul sistema previdenziale;

gli stessi tecnici del Ministero del lavoro, interpellati dalle organizzazioni sindacali, hanno concordato con suddette valutazioni, considerando la possibilità di elaborare un'ideale disposizione legislativa che premetta di limitare gli elementi distorcenti introdotti dal decreto legislativo 314/1997;

sono stati annullati, caso unico nella storia del lavoro in Italia, esclusivamente per la categoria dei lavoratori iscritti al Fondo Volo, fondamentali principi di salvaguardia del nostro ordinamento, che ha sempre tenuto in considerazione, anche in presenza di interventi riformatori di ampio respiro, i diritti maturati e acquisiti dai lavoratori;

la situazione che si è creata, se non corretta, costringerà una larga parte del personale navigante iscritto al fondo Volo a dover lasciare anticipatamente il proprio posto di lavoro, in palese contraddizione con le tendenze del mercato del lavoro nazionale e internazionale che, viceversa, richiedono un innalzamento dell'età lavorativa;

le intenzioni del Governo, come ampiamente propagandato dalla stampa, indicano l'adeguamento a quelle normative che già si stanno realizzando in altri Paesi della Comunità Europea, innalzando l'età lavorativa, pur definendo e garantendo la situazione di fatto e i diritti maturati al momento della riforma —:

se ritenga e cosa intenda fare il Governo per eliminare una palese ingiustizia e garantire ai lavoratori iscritti al Fondo Volo il riconoscimento della situazione maturata, correggendo quelle distorsioni introdotte negli anni precedenti e permettendo così, anche ai dipendenti delle Aziende di Navigazione Aerea iscritti al Fondo Volo, di poter continuare la loro attività in servizio sino al completamento del proprio ciclo lavorativo. (4-07584)

GAMBINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la crisi e ristrutturazione in atto all'Ina e all'Assitalia hanno fatto emergere il gravissimo disagio in cui migliaia di lavoratori dell'assicurazione sono costretti ad operare a seguito di continue restrizioni imposte dai titolari delle Agenzie generali;

in tale contesto appare di particolare rilievo l'agitazione sindacale dei subagenti professionisti delle agenzie generali, mobilitati dal sindacato di settore, per difendere i diritti dei subagenti dai continui attacchi alle proprie prerogative contrattuali;

la ristrutturazione in atto infatti avviene anche attraverso una insistente iniziativa da parte degli agenti generali che, per tutelare il proprio ruolo e i propri privilegi, scaricano sui subagenti l'intero peso dell'operazione, in tal modo i subagenti vengono spinti ad abbandonare il posto di lavoro, privando così l'Ina e l'Assitalia di preziose professionalità;

di particolare gravità, in tale prospettiva, è il disconoscimento della liquidazione di fine rapporto ai subagenti che danno le dimissioni;

l'articolo 1751 del codice civile prevede che l'agente receduto maturi il diritto ad un indennizzo solo ove il recesso sia motivato da gravi circostanze, che possono essere contestate dal preponente, malgrado l'accordo economico collettivo agenti/subagenti dell'Ina e dell'Assitalia non escluda tale diritto;

il testo del citato articolo 1751 nella formulazione introdotta dai decreti legislativi n. 303 del 1991 e n. 65 del 1999, ha prodotto nei fatti un arretramento nella tutela dei diritti di fine rapporto degli agenti e dei subagenti di assicurazione;

il testo previgente prevedeva infatti che «all'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente

(o al subagente) un'indennità nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità »;

la più penalizzante differenza di trattamento tra l'attuale e la precedente normativa, è senza dubbio rappresentata dall'esclusione dell'indennità di fine rapporto, nel caso in cui sia il subagente a recedere dal contratto;

questa penalizzazione colpisce in modo particolare i subagenti, la categoria professionale più debole che, a differenza di quanto accade per gli agenti, non è riuscita ad ottenere, in deroga alla normativa civilistica, un accordo economico collettivo che riconosca loro in modo chiaro l'indennizzo di fine rapporto, anche in caso di recesso del subagente stesso;

si segnalano iniziative volte ad ottenere una pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'attuale disciplina dell'indennità di fine rapporto in relazione al principio di uguaglianza e di tutela del lavoro in tutte le sue forme, l'indennità di fine rapporto è, infatti, una garanzia ormai fondamentale di tutti i rapporti di lavoro che non può essere disconosciuta ad una categoria come i subagenti strettamente dipendenti da un altro operatore economico ed ad esso effettivamente subordinati;

l'attuale svolta restrittiva turba gravemente gli equilibri interni alla rete commerciale dell'INA/ASSITALIA e rischia di rendere sempre più difficile il rapporto tra agenti e subagenti con il prodursi di uno stato di conflittualità permanente —:

se non ritenga opportuno intervenire per favorire e sostenere il confronto fra le parti affinché apprestino gli opportuni strumenti di natura contrattuale, capaci di mitigare gli effetti della normativa vigente e di conferire ai subagenti, anche in caso di loro recesso, la possibilità di ottenere la liquidazione di fine rapporto,

equiparando nuovamente il loro trattamento a quello di tutte le altre categorie di lavoratori. (4-07592)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

RAVA, PREDÀ, ROSSIELLO, RAFFALDINI, SEDIOLI, RUZZANTE, BORRELLI, OLIVERIO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda che vede coinvolta la Cesia S.p.A., con sede legale in Spresiano (TV), si presenta, se le notizie riportate sulla stampa saranno confermate da necessari e doverosi accertamenti, come esempio macroscopico di elusione del regime delle quote latte;

la predetta società, infatti, avrebbe stipulato contratti di acquisto di bovini con i produttori che, per il numero di capi allevati, non sono in grado di contenere la produzione entro i limiti del proprio quantitativo di riferimento; i capi acquistati non sarebbero stati mai consegnati alla Cesia S.p.A., che contestualmente avrebbe stipulato con i produttori contratti di soccida lasciando i bovini nella stalla degli stessi produttori, che avrebbero continuato a curarne l'allevamento;

in sostanza verrebbe posta in essere una « anomala » modalità di operare nell'ambito del regime in quanto sia la Cesia S.p.A. che i produttori soltanto formalmente possono essere individuati, rispettivamente, come soccidante e soccidari ed i contratti in questione risulterebbero finalizzati alla simulata acquisizione di latte prodotto da allevatori in esubero produttivo;

nel periodo 2002-2003, sulla base di tale « marchingegno », la società avrebbe dichiarato di produrre come vendite dirette oltre 282.000 quintali di latte (che

rappresenta la produzione annuale di una unità produttiva con oltre 4.000 capi bovini) pur essendo titolare di una quota per vendite dirette soltanto di 500 quintali di latte (che rappresenta la produzione annuale di 7 capi), cagionando il superamento del quantitativo globale nazionale delle vendite dirette ed arrecando, se quanto denunciato rispondesse a verità, in sede di imputazione del prelievo supplementare, consistenti danni patrimoniali agli allevatori che operano legittimamente nell'ambito delle vendite dirette;

quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare al fine di accertare quanto sopra riportato e, quindi, evitare che le operazioni di compensazione nazionale, falsate dalla vicenda descritta in premessa, arrechino danni patrimoniali ai produttori che risultano titolari di « legittime » quote per le vendite dirette.

(5-02421)

* * *

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:

BINDI, MOSELLA, REALACCI, DUILIO, TURCO, RUSSO SPENA, MAURA COSSUTTA, VENDOLA e ZANELLA. — *Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Ispesl (istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro) rappresenta l'unico baluardo presente sul territorio nazionale e nelle varie regioni per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

da più parti viene annunciato un taglio di circa il 50 per cento dei fondi stanziati dal ministero della salute per detto istituto;